

BENEDETTA GALGANI

RAGIONI E CONFERME DI UNA “VISIONE”

Nel titolo scelto per questo collettaneo ambiscono a trovare sintesi e valorizzazione tanto il carattere interdisciplinare, quanto la natura sperimentale del progetto di ricerca da cui tutto ha preso le mosse. È alla “triade” di lemmi ivi condensati – “processi, rappresentazioni e piattaforme” – che si è difatti inteso affidare il compito di definire e perimetrare un “campo da gioco” che già *ab initio* non si presentava né “regolamentare”, né adeguatamente “regolamentato”.

Correva l’anno 2020 e nel mese di febbraio (... si intuirà a breve la rilevanza del dettaglio temporale) sarebbe scaduto il c.d. “Bando PRA 2020-2021”, un bando competitivo promosso dall’Università di Pisa per il finanziamento di progetti di ricerca ideati e presentati da *team* di suoi studiosi.

In un proficuo e serrato confronto con parte delle Colleghe e dei Colleghi dei quali mi pregio qui, tra le altre cose, di introdurre le riflessioni, venne emergendo una prospettiva investigativa caratterizzata da un sicuro tratto di “visionarietà” già solo per la circostanza che germogliava e si consolidava in era *pre-Covid* il che, senza alcuna possibilità di smentita, equivale a dire in un’epoca geologica altra e diversa rispetto a quella attuale, giacché era ancora “inconcepito” che *digitalization* e *platformization* sarebbero diventati due dei termini più ricorrenti nel nostro lessico.

Di seguito, dunque, l’idea su cui venne incardinata la proposta progettuale da sottoporre alla valutazione della Commissione d’Ateneo: facendo nostra la sfida concettuale lanciata da uno dei più autorevoli esponenti dell’arte contemporanea italiana qual è il Maestro Michelangelo Pistoletto – a detta del quale “le cose rimangono impossibili finché non vengono pensate” – decidemmo di avvicinarci alla tematica delle inter-connessioni tra innovazione tecnologica latamente intesa e funzioni del diritto secondo un approccio (almeno negli auspici) meno superficiale, meno atomistico e, soprattutto, più proattivo di quello fin lì palesato sia dalla dottrina giuridica che, a maggior ragione, dalla giurisprudenza.

Più nel dettaglio, dando vita ad uno *staff* di ricerca con *expertise* le più disparate e, solo in apparenza, le più distanti – si pensi alla (allora) inedita

combinazione di giuslavoristi, amministrativisti, processualpenalisti, studiosi della disciplina dei mercati, informatici, linguisti e finanche psicologi e neuroscienziati – ci si prefisse di verificare se, e in quale misura, non soltanto le categorie giuridiche, ma anche quelle economiche e cognitive tradizionali (... le categorie, insomma, classicamente assunte a “misura” di ogni analisi relativa a certe tipologie di funzioni) avrebbero necessitato di un meditato *reshaping* in forza del confronto con l’incombente rivoluzione.

Dunque, dopo un primo stadio per così dire “ricognitivo”, in cui si sarebbero “laicamente” enucleati i “cortocircuiti” innescati da certi passaggi al digitale nei molteplici ambiti di riferimento (basti pensare, giusto per fare degli esempi randomici, alle “minacce” in punto di diritti dei singoli o al pericolo di alterazione delle scelte pubbliche e delle regole di mercato), lo sforzo avrebbe dovuto poi indirizzarsi al tentativo di suggerire e di modellare “architetture” normativo-informatiche che, pur nella scontata specificità prospettica di ognuna delle materie prese in considerazione, ostendessero quale loro minimo comune denominatore, quale loro cifra identitaria, un adeguato bilanciamento tra ciò che risulta tecnicamente possibile e ciò che deve ritenersi assiologicamente accettabile, se non persino auspicabile, ai fini di un’innovazione “sostenibile” sotto il profilo della dignità umana, dell’equità sociale e delle garanzie giuridiche.

Un rischio appariva già *prima facie* evidente, tanto, appunto, da giustificare la creazione di un gruppo di ricerca dalle competenze tecniche fortemente eterogenee, nonché la prospettazione di uno studio dalla struttura complessa e articolata: la “trasformazione” in flussi informatici e in dati digitali di fattispecie *lato sensu* procedurali e regolatorie ideate in/connotate da un contesto “analogico” avrebbe potuto compromettere, se non addirittura stravolgere, le scelte valoriali che, a Carte fondamentali invariate, devono informare i rapporti tra autorità genericamente erogatrici di “servizi” e loro fruitori.

Inutile dire che il sopravvenire della pandemia e la conseguente adozione delle misure di confinamento, blocco e chiusura a livello mondiale (... in Italia il primo *lockdown* venne imposto a far data dal 9 marzo 2020) accelerarono la presa di coscienza di un “cambio di paradigma” in atto, un cambio che, come si accennava, fino a quel momento era stato tutt’al più soltanto intuito.

La necessità e l’urgenza di mutare le modalità e gli “ambienti” in cui eravamo abituati a lavorare, a insegnare, a produrre, a deliberare, a stare in giudizio e/o a giudicare contribuirono a rendere subito più “tangibili” i riverberi del ricorso al diaframma tecnologico e alle infrastrutture informatiche, tanto sul versante concretamente operativo, quanto su quello dogmatico.

Per contro, quelle stesse necessità e urgenza di fronteggiare la crisi pandemica avrebbero reso arduo impostare le coordinate di un dibattito piano,

come tale alieno da posizioni pregiudiziali, intorno a questioni ancora per troppi versi "sfuggenti" e delicate per numero e varietà di istanze sottese.

Ma le Amiche e gli Amici che mi hanno attribuito l'immeritato onore di "tenere le fila" di un'indagine di cui ho appena abbozzato motivazioni e avvio, non si sono certo lasciati suggestionare dai *mainstream* del momento, né hanno ceduto alla tentazione di polarizzazioni manichee e in quanto tali "tossiche" ai fini di un corretto inquadramento delle dinamiche in divenire.

Ne sono riprova i preziosi saggi che seguono.

In ossequio a una salda metodologia scientifica, oltre che in linea con quanto concordato in sede di *application*, ognuna delle Autrici e degli Autori ha "eletto" un'area di interesse dettagliandone quadro regolatorio e tenuta alla luce dei principali snodi di garanzia.

Una volta "fotografato" lo stato dell'arte e oculatamente rilevate criticità e tensioni interpretative e/o prasseologiche variamente riconducibili a forme di "digitalizzazione" dal diverso gradiente (si può andare, a mero titolo di esempio, dalla "semplice" telematizzazione degli scambi informativi, ad attività, come quella giudiziaria, concretamente "plasmate" dalle possibilità offerte dal digitale, ivi compreso l'impiego di metodiche di intelligenza artificiale), ogni studioso ha concentrato le proprie cure sulla "preconizzazione" di sviluppi futuri e/o sul suggerimento di azioni riformatrici a più livelli. Ed è esattamente qui – sembra perfino ultroneo rimarcarlo – che si possono apprezzare gli spunti e gli approdi più significativi della nostra ricerca: in una singolare armonia d'insieme, tutti i saggi si rivelano capaci di disegnare una traiettoria ideale lungo la quale *si va ben al di là* delle sterili contrapposizioni solitamente sintetizzate nello "scontro" tra la riaffermata centralità della dimensione antropocentrica nell'amministrazione pubblica, nella formazione, nel mondo del lavoro e nel sistema della giustizia da un lato, e il ricorso, in tutte le appena rammentate pratiche sociali, a nuove e performanti tecnologie dall'altro.

Si è andati avanti, dicevamo, *si è andati oltre*: il "filo nascosto" che imbastisce testi e sottotesti di ogni scritto è difatti la consapevolezza per cui – attesa l'indubbia natura *dual-use* di qualunque "artefatto" della tecnica e, dunque, l'ineluttabile ambivalenza funzionale di qualsiasi infrastruttura informatica e digitale – la vera chiave di volta per ragionare nel senso di un innalzamento degli standard qualitativi e quantitativi intranei a ciascun "processo" che si avvalga di ausili latamente digitali è la *formazione culturale* dei soggetti che di quel processo saranno a vario titolo attori, destinatari, utenti ecc.

In un tempo in cui la trasformazione tecnologica procede per salti enormi e la scienza informatica sembra progressivamente identificarsi con un'"intelligenza artificiale" sempre più demiurgica e prescrittiva, non è certo sufficiente per la salvaguardia delle garanzie fondamentali limitarsi a

“brandire” ciecamente, alla stregua di un assunto dato una volta per tutte, la difesa dell’intelligenza “naturale” pur nella veste, legittima, di presidio (ancora) irrinunciabile del nucleo fondativo di ciascun sapere.

Per “infuturarsi” (e, dunque, per utilizzare i nuovi “ritrovati” tecnologici secondo logiche di trasparenza, tracciabilità ed *accountability*) è indispensabile *formare e formarsi*, e i lavori di seguito collazionati sono al contempo strumento ed espressione di questo compito “promozionale” della ricerca.

In nessuna delle analisi qui condotte – né in quelle di taglio più spiccatamente giuridico, né in quelle per così dire “extragiuridiche” – ci si intrattiene sull’interrogativo *se* sia o meno opportuno il connubio tra sistemi informatici e/o intelligenti e le diverse declinazioni dell’agire sociale; semmai e piuttosto, ci si domanda sulla scorta di quali elementi conoscitivi qualificati le scienze sociali e il diritto *in primis*, al netto del fisiologico ritardo rispetto alla tecnica, si rivelino idonei ad assolvere effettivamente il loro ruolo e, più in particolare, quello di fissare scopi, non senza individuare limiti.

In ragione della “sintonia” complessiva di cui si diceva, la distribuzione dei contributi risponde ad un criterio “ibrido”, non imperniato né sul rigido ordine alfabetico degli Autori, né sulla anacronistica distinzione per singoli settori disciplinari d’appartenenza.

Sono state così create due sezioni, rispettivamente intitolate *Processi e Rappresentazioni*, all’interno di ognuna delle quali si procede dalla macro-area del diritto pubblico, per poi passare a quella del diritto privato e per chiudere, infine, con le riflessioni dei cc.dd. “non giuristi”, vale a dire degli psicologi, degli informatici e dei linguisti. Ma a riprova della sostanziale “condivisione” e “circolarità” delle argomentazioni che hanno *naturaliter* contraddistinto il percorso progettuale, nessuna delle due unità deve essere intesa come un “compartimento stagno” rispetto all’altra... anzi!

Ricomprensando nel termine “processi” non soltanto, com’è ovvio, i procedimenti giuridici in senso stretto, ma anche i meccanismi organizzativi, le dinamiche di apprendimento, i flussi decisionali e le strategie operative che cadenzano la vita e il funzionamento di soggetti tanto pubblici quanto privati; convogliando nel concetto di “rappresentazioni” le formalizzazioni digitali e algoritmiche delle diverse realtà cui si addivene attraverso la mediazione di infrastrutture (le cc.dd. “piattaforme”, appunto) capaci di incorporare regole, vincoli, priorità e persino gerarchie decisionali; si è infine deciso di allocare nella prima parte, i saggi che approcciano il tema delle interazioni tra tecnologie e saperi scientifici in un’ottica più generale e sistemica e, nella seconda, gli studi che si misurano con i medesimi “nodi” problematici partendo, però, da un’angolazione più peculiare, quasi da *case study* (si pensi, ad esempio, agli interrogativi affrontati in rapporto ad una metodica di “trattamento automatico del linguaggio” dai colleghi informatici e linguisti).

Al netto di ogni intento blandamente classificatorio ad essa sotteso, la ripartizione ora illustrata non dovrebbe né tantomeno vorrebbe oscurare il messaggio di fondo: quale che sia lo spunto iniziale da cui prendono l'abbrivio le singole indagini, gli epiloghi a cui addivengono in relazione ai diversi "ambienti normativi" presentano – vale la pena ribadirlo – caratteri di omogeneità e corrispondenza sia metodologiche che teleologiche.

In definitiva, il "mosaico" di cui qui non si è riusciti nemmeno in minima misura a restituire la ricchezza, può vantare l'indiscusso valore di offrire uno sguardo (magari) presbite, ma mai miope, su un orizzonte in divenire che per l'appunto deve essere rivolto alla costituzione di un "ecosistema digitale" all'interno del quale non risultino mai rinnegati i principi fondanti della legittimazione democratica e della dignità umana.

Pisa, dicembre 2023